



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

## IL RETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare gli artt. 87 e ss;  
VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
VISTA la legge 18.03.1958 n. 311 ed il particolare l'art. 12  
VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni;  
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;  
VISTA la legge 7.02.1990 n. 19;  
VISTA la legge 27.03.2001 n. 97  
VISTO lo Statuto di questo Ateneo;  
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema Universitario" ed in particolare l'art. 10;  
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9.05.2025, ha espresso parere favorevole alla proposta di Regolamento interno del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari;  
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2025, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la proposta di Regolamento di cui sopra;  
RITENUTO necessario provvedere in merito

## EMANA

### il seguente Regolamento:

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA  
e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei  
professori e ricercatori universitari dell'Università di Modena e Reggio Emilia  
(ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010 e dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo)**

---

*Nel seguente Regolamento i termini per i titoli, i ruoli e le cariche declinati rispetto ad un genere devono intendersi riferiti a tutti i generi.*

---

*Nella redazione degli atti, l'Università utilizza la lingua italiana con valore inclusivo nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.*

---

## Parte I – Collegio di disciplina

**Art. 1 Oggetto e campo di applicazione**

**Art. 2 Composizione e articolazione del Collegio di Disciplina**

**Art. 3 Designazione del Collegio di Disciplina**

**Art. 4 Designazione dei Presidenti**

**Art. 5 Funzionamento e durata del Collegio di Disciplina**

**Art. 6 Incompatibilità e ricusazione**

## **Parte II – Il procedimento disciplinare**

**Art. 7 Procedimenti di competenza del Rettore**

**Art. 8 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti**

**Art. 9 Giudizio innanzi al Collegio**

**Art. 10 Delibera del Consiglio di Amministrazione ed esecuzione del provvedimento**

**Art. 11 Termine del procedimento disciplinare**

## **Parte III - Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale**

**Art. 12. Principio di proporzionalità**

**Art. 13 Sanzioni disciplinari**

**Art. 14 Infrazioni disciplinari**

**Art. 15 Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**

## **Parte IV - Disciplina transitoria**

**Art. 16 Norma transitoria, pubblicazione ed entrata in vigore**

### **Parte I – Collegio di Disciplina**

#### **Art. 1 Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in attuazione dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 18 dello Statuto di Ateneo, nonché lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico di professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi coloro che svolgono attività assistenziale presso aziende ospedaliere universitarie o strutture sanitarie convenzionate.
2. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta da parte di soggetti interni e/o esterni all'Ateneo. Nel caso di procedimento a carico del Rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al Decano dell'Ateneo.
3. Il procedimento disciplinare è di competenza esclusiva del Rettore nei casi in cui si ritenga applicabile la sola sanzione della censura. È in ogni caso fatta salva per il Rettore la facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), dello Statuto di Ateneo.

#### **Art. 2 Composizione e articolazione del Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina è competente per i procedimenti disciplinari relativi a professori ordinari, associati e ricercatori, ed esprime in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il Collegio è articolato in tre Sezioni, ciascuna composta da:
  - a. tre professori ordinari;
  - b. tre professori associati;
  - c. tre ricercatori.

3. Tutti i componenti devono essere in servizio a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno. Il Collegio di Disciplina è composto altresì da tre membri supplenti, per ognuna delle fasce di cui al comma 2, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.
4. All'interno di ciascun ruolo è prevista, di norma, l'elezione di un componente esterno appartenente a un altro Ateneo.

### **Art. 3 Designazione del Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina è designato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e la partecipazione al Collegio è un dovere d'ufficio.
2. Il Rettore individua, tra i docenti in servizio presso altri atenei, i componenti esterni e formula la relativa proposta al Senato Accademico che, valutata la proposta del Rettore, procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei membri esterni.
3. I componenti effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Rettore pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo.

### **Art. 4 Designazione dei Presidenti**

1. Il Collegio di Disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al proprio interno il Presidente, che coordina le attività del Collegio.
2. I procedimenti relativi a professori ordinari, associati e ricercatori sono di competenza della Sezione del Collegio composta, rispettivamente, da tre componenti appartenenti alla medesima categoria accademica.
3. Ciascuna Sezione, al momento dell'insediamento, designa al proprio interno il Presidente per lo specifico procedimento.

### **Art. 5 Funzionamento e durata del Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina opera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni secondo il principio del giudizio tra pari, svolgendo la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti e ricercatori dell'Ateneo ed esprime un parere conclusivo, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Il Presidente o suo delegato convoca la Sezione di competenza coordinando e organizzando i lavori. Le riunioni del Collegio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica che consenta comunque il collegamento contemporaneo dei partecipanti.
3. Per la validità del funzionamento e degli atti di competenza è necessaria la presenza di tutti i componenti della sezione interessata. In caso di assenza o impedimento di un componente effettivo, questi è sostituito da un componente supplente, di norma appartenente alla medesima macroarea CUN, che prosegue l'attività all'interno del Collegio fino all'assunzione della deliberazione.
4. Il Collegio designa al proprio interno un segretario, che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti. Tutti i componenti del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia di privacy.
6. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina ha una durata massima di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. Secondo quanto previsto dall'art. 10, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

#### **Art. 6 Incompatibilità e ricusazione**

1. Il componente del Collegio di Disciplina è tenuto ad astenersi qualora ricorrano le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.
2. I componenti del Collegio possono essere ricusati per le medesime cause indicate al comma precedente.
3. Il docente o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare può proporre istanza di ricusazione nei confronti di un componente del Collegio, per le motivazioni previste al comma 1, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione degli addebiti.
4. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il Presidente del Collegio entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide il Collegio, in assenza del Presidente. Sull'istanza di ricusazione di due o più membri si pronuncia il Senato Accademico.

### **Parte II – Il procedimento disciplinare**

#### **Art. 7 Procedimenti di competenza del Rettore**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Ateneo. Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione della censura, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 31 agosto 1933 n.1592, il Rettore formula la contestazione degli addebiti entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, fissando un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione della contestazione per la presentazione di un'eventuale memoria difensiva da parte del docente coinvolto.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della memoria, il Rettore dispone, con proprio provvedimento, l'irrogazione della censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.
3. Il suddetto provvedimento deve essere notificato tempestivamente al docente interessato, con le stesse modalità di cui al comma 1.

#### **Art. 8 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti**

1. Qualora si tratti di un fatto che può dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore dal momento della conoscenza del fatto, comunica all'interessato, l'avvio del procedimento disciplinare e invia allo stesso la contestazione degli addebiti.

2. Al fine di garantire il diritto alla difesa, la contestazione deve indicare un termine per la presentazione di eventuali memorie e osservazioni, da parte dell'interessato, che non può essere inferiore a dieci giorni dal ricevimento della stessa. Tali deduzioni saranno esaminate dal Collegio.
3. Entro i trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, il Rettore trasmette, gli atti del procedimento al Collegio di disciplina della rispettiva sezione, formulando una motivata proposta di sanzione.

### **Art. 9 Giudizio innanzi al Collegio**

1. Acquisiti gli atti trasmessi dal Rettore con la proposta motivata di sanzione, il Collegio avvia le attività istruttorie di accertamento e verifica in merito all'addebito disciplinare, disponendo, se necessario, l'acquisizione di ulteriori atti o documenti per fini istruttori, alle cui richieste il Rettore è tenuto a dare esecuzione.
2. Nel corso delle attività del Collegio di Disciplina sono previste l'audizione del Rettore (o di un suo delegato), nonché del professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia.
3. Il Collegio, che opera secondo il principio del contraddittorio, ha ampia capacità istruttoria, potendo disporre accertamenti e richieste documentali o probatorie, qualora ritenuti necessari ai fini dell'acquisizione dei fatti.
4. L'eventuale impedimento alla comparizione nella data fissata per l'audizione del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare deve essere debitamente documentato e fondato, a insindacabile giudizio del Collegio. Non sono pertanto accoglibili richieste di rinvio prive di reale motivazione e di carattere puramente dilatorio.
5. Il Collegio di Disciplina svolge la propria attività istruttoria ed esprime, entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti trasmessi dal Rettore (o da un suo delegato), un parere conclusivo, sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere potrà dunque indicare la necessità di applicazione di una sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento.
6. Qualora il Collegio ravvisi, nei fatti oggetto della contestazione, una violazione delle disposizioni del Codice Etico, ne dà segnalazione al Rettore per l'avvio della procedura prevista dall'art. 3 dello Statuto.
7. Dell'attività istruttoria e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale a cura del Segretario verbalizzante designato al suo interno. Con il verbale finale, il Collegio dà atto della decisione assunta con le relative motivazioni, ed esprime parere conclusivo e vincolante.
8. Il Collegio trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione e al Rettore in qualità di Presidente dell'Organo nel termine di trenta giorni dall'acquisizione degli atti trasmessi dal Rettore (o da suo delegato).

### **Art. 10 – Delibera del Consiglio di Amministrazione ed esecuzione del provvedimento**

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei propri componenti e in assenza della rappresentanza studentesca, irroga la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente a quanto proposto dal Collegio di Disciplina. La delibera del Consiglio di Amministrazione

che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.

2. Il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che verrà notificato all'interessato nonché trasmesso nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali e sensibili ai servizi amministrativi per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di personale convenzionato, l'Ufficio Relazioni con gli Enti della Sanità Pubblica e Privata comunica il provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera presso la quale il personale è integrato e/o alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale interessata.
4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'eventuale responsabilità contabile, civile o penale derivante dalla condotta sanzionata.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il procedimento resta disciplinato dalla normativa vigente.

### **Art. 11 Termine del procedimento disciplinare**

1. Il procedimento si estingue qualora la decisione di cui al precedente articolo non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
2. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina o del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni necessarie alla loro formazione che ne impediscano il regolare funzionamento.
3. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni per ciascuna sospensione, qualora il Collegio ritenga necessario acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

## **Parte III**

### **Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale**

#### **Art. 12 Principio di proporzionalità**

1. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ai sensi del presente regolamento opera nel rispetto del principio di proporzionalità, e in applicazione di quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

#### **Art. 13 Sanzioni disciplinari**

1. Al personale docente si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 87 del R.D.31 agosto 1933, n. 1592, che sono:
  - a. **la censura scritta.** La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.
  - b. **La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno,** applicabile nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) del successivo art. 14. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione

del solo assegno alimentare, nonché l'esonero dall'insegnamento e la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il professore/ricercatore che sia incorso in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari essere nominato Rettore o accedere alle cariche accademiche di cui all'articolo 9, comma 1, dello Statuto di Ateneo.

- c. **La destituzione senza perdita del diritto a pensione** o ad assegni, una sanzione espulsiva applicabile alle stesse mancanze già indicate alla precedente lettera b) ma per ipotesi di maggiore gravità.

#### **Art. 14 Infrazioni disciplinari**

1. Ai sensi dell'articolo 88 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione della sanzione della censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
  - a) mancanza ai doveri d'ufficio
  - b) irregolare condotta
  
2. Ai sensi dell'articolo 89 del R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ai fini dell'irrogazione di sanzioni superiori alla censura, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
  - a) grave insubordinazione
  - b) abituale mancanza ai doveri d'ufficio
  - c) abituale irregolarità di condotta
  - d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore/ricercatore

#### **Art. 15 Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**

1. Il procedimento disciplinare per fatti oggetto di giudizio penale è autonomo e può essere promosso e proseguito indipendentemente dalla conclusione del processo penale.
2. Nel caso in cui sia stata avviata un'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo può essere posticipato oppure, se già avviato, sospeso fino all'adozione del decreto di rinvio a giudizio o alla conclusione del procedimento penale, se ciò è ritenuto opportuno per agevolare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria, garantire una leale collaborazione con le autorità competenti e/o assicurare il corretto esercizio dell'azione disciplinare.
3. Ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'articolo 653 c.p.p.

### **Parte IV Disciplina transitoria**

#### **Art. 16 Norma transitoria, pubblicazione ed entrata in vigore**

1. In prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Collegio di Disciplina, di cui al DR 303/25 prot. 110441 del 11.04.2025 resta in carica per un periodo di due anni, salvo eventuali sostituzioni rese necessarie da cessazioni dal servizio o da passaggi di ruolo.

2. I componenti eventualmente sostituiti, nel rispetto del limite massimo di quattro anni complessivi di mandato, cessano dalla carica alla data di scadenza dell'Organo.
  
3. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico previa consultazione del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di emanazione nell'Albo online di Ateneo.

IL RETTORE

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

*Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005*